



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ZEVIO

Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria I grado
Via F.lli Stevani, 24 - 37059 Zevio (VR) – Tel. 0457850004/Fax 0456050909
e-mail: vric84700l@istruzione.it – sito: www.icszevio.edu.it



**MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERA N. 105
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21.11.2022**

REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA

PREMESSA

Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola;
Fermo restando il principio giuridico secondo cui l'obbligo di sorveglianza sul minore cessa esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;

Considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati.

Considerato che la giurisprudenza ritiene, che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita.

Visto che è stato affermato che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi, impliciti o formali impartite dalla famiglia, ove esse non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna;

Vista l'esigenza di contemperare l'obbligo di vigilanza con il processo di autonomia degli alunni

**L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZEVIO ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO PER DEFINIRE LE
MODALITÀ RELATIVE ALL'ENTRATA ED ALL'USCITA DEGLI ALUNNI.**

CAPO I MODALITÀ DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola **5 minuti** prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni.

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori.

Art. 2

Per tutto il tempo che gli alunni permangono nell'ambiente scolastico sono sorvegliati dai docenti, i quali nel loro compito, vengono coadiuvati dai collaboratori scolastici, in base alle disposizioni previste dal Contratto di Lavoro. Per ambiente scolastico si intende quello in cui si svolgono le attività scolastiche permanenti o temporanee.

Art. 3

Considerate le esigenze ambientali e territoriali del Comune di riferimento dell'Istituto Comprensivo di Zevio, è garantita la sorveglianza agli alunni che usufruiscono del trasporto.

Art. 4

Gli alunni, che non usufruiscono degli scuolabus, possono accedere agli ambienti scolastici solo cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche.

Art. 5

Per l'entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti in orario antimeridiano e pomeridiano è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro adulto delegato allo scopo.

CAPO II MODALITA' DI USCITA

Art. 6

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro adulto delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di Classe l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso.

Art. 7

Per il ritiro degli alunni **al termine delle lezioni** e in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori possono delegare fino a tre persone utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa. Gli autisti degli scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di domicilio. In tal caso, l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano **sul portone o cancello della scuola**.

Art. 8

Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa, l'uscita autonoma degli alunni, al termine delle lezioni, sarà consentita solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, ovvero l'età, il livello di maturazione raggiunto dai minori frequentanti e le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita e gli alunni vivono, sempre in situazione di normalità (i cosiddetti fattori individuali e ambientali). Sono esclusi dalla valutazione, infatti, tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.

Art. 9

La valutazione dei fattori di cui al precedente art. 8 è affidata all'assoluta discrezionalità del personale scolastico, prioritariamente dai docenti. Se questi riterranno non sussistere le condizioni di normalità atte a garantire una efficace tutela, non consentiranno l'uscita autonoma degli alunni e provvederanno ad informare le famiglie per la necessaria presenza a scuola di un genitore o di altra persona da questi delegata.

Art. 10

Alla luce delle sopra riportate indicazioni, il personale scolastico, in ogni plesso, effettuerà le necessarie valutazioni e consentirà l'uscita autonoma di tutti gli alunni che presenteremo i requisiti evidenziati.

Art. 11

L'uscita autonoma può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

Art. 12

La richiesta di rientro a casa, in compagnia di altro minore è equiparata alla richiesta di autorizzazione al rientro a casa da solo e sarà valutata in casi di assoluta necessità e previa assunzione di totale responsabilità da parte dei genitori.

Art. 13

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, **NON consente l'uscita autonoma agli alunni:**

- frequentanti la **SCUOLA DELL'INFANZIA**
- frequentanti le classi **I - II - III - IV della SCUOLA PRIMARIA**
- **che si trovano in situazione di disabilità ed handicap, salvo i casi indicati al successivo art. 15.**

Per essi è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato.

Art. 14

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, **consente, se richiesto dai genitori e previo rispetto delle modalità e dell'iter indicato ai successivi articoli del presente Regolamento, l'uscita autonoma:**

1. agli alunni delle classi 1[^], 2[^], 3[^] secondaria 1° grado che sono comunque ritenuti in grado di raggiungere senza eccessivi rischi e pericoli la propria abitazione:
2. agli alunni delle classi V della scuola primaria che sono comunque ritenuti in grado di raggiungere senza eccessivi rischi e pericoli la propria abitazione

Art. 15

Al fine di favorire l'acquisizione di una sempre maggiore autonomia ed al fine di superare le differenze viene consentita, previa richiesta dei genitori e previo rispetto dell'apposito iter sotto indicato, l'uscita autonoma per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e per le classi quinte della scuola primaria, **anche agli alunni/e con certificazione di disabilità in presenza dei seguenti presupposti:**

- attenta valutazione del tipo di disabilità da parte del Dirigente scolastico, anche mediante acquisizione della necessaria documentazione medica di concerto con la famiglia e previo parere vincolante dei docenti di sostegno;
- valutazione da parte della Dirigente scolastica unitamente alla famiglia e ai docenti di sostegno, della ricorrenza dei presupposti di cui agli artt 20 e 21 del Regolamento sotto riportati in merito al percorso scuola-casa, previa verifica dell'assenza di situazione di disorientamento/pericolo (a titolo esemplificativo attraversamenti senza segnalazione luminosa, cambi di direzione molteplici);
- sottoscrizione da parte dei genitori di ulteriore dichiarazione di responsabilità secondo modulo predisposto.

Art. 16

I genitori degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado e delle classi quinte della scuola primaria sottoscriveranno una dichiarazione, su modulo apposito fornito dalla scuola, in cui dichiareranno che il proprio figlio, nell'ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, può uscire da scuola da solo, a piedi, al termine dell'orario delle lezioni.

Art. 17

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte dei genitori in merito al comportamento della scuola, esplicitando espressamente la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

Art. 18

I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti ad informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Art. 19

Nell'ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.

CAPO III

CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 20

Fattori ambientali

collocazione della scuola

- **VIABILITA' e TRAFFICO** - posizione centrale/decentrata della scuola - distanza dell'abitazione dell'alunno - presenza di aree pedonali - zone di attraversamento protette/ piste pedonali - traffico veicolare
- **RESIDENZA ALUNNI** - relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/ residenza degli alunni – percorso casa/scuola
- **CONTROLLO DEL TERRITORIO** - presenza VV.UU. - presenza adulti lungo il percorso - valutazione statistica n. incidenti verificatisi - eventuali accordi/comunicazioni con le Forze dell'Ordine -

Art. 21
Fattori individuali da considerare da parte dei docenti e genitori
Comportamento degli alunni

- **AUTONOMIA PERSONALE** - capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale - conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale –
- **ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI** - Adeguata capacità di attenzione e concentrazione - affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite
- **CARATTERISTICHE CARATTERIALI** - eccessiva vivacità - aggressività- scarso senso del pericolo-distrazione

Zevio, 21.11.2022

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Paola Uboldi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93